



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

UFFICIO DI STAFF

CONTENZIOSO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUDICE DI PACE

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo

Registro Generale n. 1351 del 24/10/2019

Registro Settore n. 238 del 21/10/2019

OGGETTO: Liquidazione d.f.b. lettera "a" sentenza n.240/2019 del Giudice di pace di Marigliano

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE
Segretario Generale
Dott. Tommaso De Girolamo

Il Responsabile

Premesso che con sentenza n. 240/19 emessa dal Giudice di Pace di Marigliano, il Comune di Marigliano è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Coppola Luisa e quantificati in € 400,00 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 350,00 comprensive di spese, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avvocato Roberta Arrotta;

Vista la proposta di delibera al Consiglio Comunale, prot. gen. 15417 del 05/09/2019, per il riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TUEL lettera "a", e il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. gen. 15517 del 09/09/2019;

Dato atto che la proposta di deliberazione è posta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale convocato per il giorno 22/10/2019;

Preso atto di quanto sancito dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n.2/2018, che si è pronunciata in favore del pagamento dei debiti fuori bilancio, nella sola ipotesi delle sentenze esecutive, ancor prima della delibera consiliare di riconoscimento;

Dato atto che tale indicazione corrisponde all'orientamento del legislatore, e si limita alla sola ipotesi dei debiti derivanti da sentenze esecutive di cui alla lettera "a" dell'art.194 TUEL, in quanto in tal unico caso, il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito essendo lo stesso stabilito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed il riconoscimento è atto dovuto;

Considerato che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Considerato che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sull'esercizio finanziario 2019;

Atteso che l'avvocato Arrotta ha comunicato di non essere attualmente iscritta alla Cassa di Previdenza Avvocati e di non essere in possesso di partita IVA;

Vista la ricevuta n.2 del 09/10/2019 trasmessa in copia dall'avvocato Roberta Arrotta, relativa alle competenze di cui alla sentenza;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Viste la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Visto il TUEELL n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 lettera "a" del TUEELL, scaturito dalla sentenza n. 240/2019 del Giudice di Pace di Marigliano;
- di liquidare alla sig.ra Coppola Luisa, residente in Castello di Cisterna (NA) alla via E. De Filippo n.3, C.F.: CPPLSU74E68B963A, la somma di € 412,34;
- di liquidare all'avv. Roberta Arrotta con studio in San Vitaliano alla via M. Buonarroti n. 9 C.F.: RRTRRT80S62G812A la somma di € 395,00;
- di accreditare la somma di € 326,00 (al netto della ritenuta d'acconto 69,00) su c/c IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
- di dare atto che la spesa di € 807,34 risulta impegnata sul cap. 2495/29 del bilancio 2019 impegno n.1438;
- di dare atto che si è verificata un'economia di spesa pari a € 92,74;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE

Segretario Generale

Dott. Tommaso De Girolamo